



124.5-1

Berna, 8 luglio 2002

Alle autorità di polizia degli stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun

Alle autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni nonché delle Città di Zurigo, Berna, Bienne, Thun, Winterthur e Losanna

Questioni fondamentali per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Gentili Signore, egregi Signori,

il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nonché l'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Le prime esperienze con l'applicazione della libera circolazione delle persone hanno sollevato in vari settori questioni di fondo che andrebbero risolte in maniera uniforme dalle autorità incaricate dell'applicazione dei predetti accordi. Occorre tenere conto del fatto che i permessi per dimoranti temporanei CE/AELS e i permessi di dimora CE/AELS valgono per l'intero territorio della Svizzera. La presente circolare costituisce un complemento alle Istruzioni OLCP¹. Le stesse saranno adeguate di conseguenza nell'anno in corso.

1. Campo d'applicazione dell'ALC

Possono appellarsi agli accordi sulla libera circolazione delle persone tutti i cittadini di Stati della CE o dell'AELS.

Ciò concerne segnatamente anche i cittadini della CE/AELS residenti nei dipartimenti francesi d'oltremare Guadalupa, Guyane, Martinica o La Riunione, come pure le persone residenti sulle Azzorre, a Madera o sulle Isole Canarie. Ciò vale però anche per i cittadini della CE/AELS residenti sulle Isole Normanne (Jersey, Guernesey, Alderney, Sark), sull'Isola di Man nonché in Groenlandia e sulle Isole Färöer.

¹ Le Istruzioni OLCP possono essere consultate in www.stranieri.ch, alla rubrica Libera circolazione delle persone.

2. Ricongiungimento familiare

2.1. Cerchia dei familiari

Oltre al coniuge del cittadino di uno Stato della CE o dell'AELS (cittadino della CE/AELS), le seguenti persone possono invocare le disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare indipendentemente dalla loro cittadinanza:

- i parenti in linea discendente: figli e nipoti minori di 21 anni o a carico del parente cittadino della CE/AELS residente in Svizzera o del suo coniuge;
- i parenti in linea ascendente: genitori e nonni a carico del parente cittadino della CE/AELS residente in Svizzera o del suo coniuge.

Sono considerati parenti in linea discendente i figli avuti in comune e nel contesto del matrimonio come pure i figli non comuni e nati all'infuori del matrimonio oppure i figli adottivi del cittadino della CE/AELS o del suo coniuge.

Per i parenti a carico non è necessario che sussista un obbligo di mantenimento sancito dal diritto civile. È sufficiente che i parenti in questione abbiano beneficiato di un appoggio effettivo prima dell'entrata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CdGCE), il contributo finanziario dev'essere di una certa portata, senza tuttavia che la persona in questione sia interamente a carico dei parenti.

Contrariamente al testo francese dell'articolo 3 capoverso 3 ALC, non importa se il mantenimento è garantito dal cittadino della CE/AELS o dal suo coniuge.

I familiari che non sono compresi in queste due categorie possono, come in passato, essere ammessi nel contesto di un caso di rigore o per importanti motivi (art. 12 OLCP² i.r. con art. 13 OLS³ o art. 20 OLCP i.r. con art. 36 OLS; se del caso art. 8 CEDU).

2.2. Attività lucrativa dei familiari

Hanno diritto di esercitare un'attività lucrativa unicamente il coniuge di un cittadino della CE/AELS e i suoi figli provenienti da uno Stato della CE/AELS. Durante i primi due anni, l'esercizio di un'attività lucrativa sottostà al controllo delle condizioni salariali e lavorative (cfr. Istruzioni OLCP, n. 8.4).

Gli altri familiari possono essere ammessi sul mercato del lavoro in virtù dell'articolo 12 OLCP.

2.3. Appartamento conveniente

Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone l'esistenza di un appartamento conveniente. Un appartamento è considerato conveniente se corrisponde ai criteri in uso nella regione validi per i cittadini svizzeri (cfr. art. 39 cpv. 2 OLS e Istruzioni

² Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, RS..., non ancora pubblicata

³ Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, RS 823.21

UFDS n. 632.2). La regola applicata sovente, secondo cui è considerato conveniente un appartamento il cui numero di locali è di un'unità inferiore al numero degli abitanti (p.es. tre locali per una famiglia di quattro persone) conserva un valore indicativo. In casi dubbi può essere richiesto un consenso scritto del locatore all'usufrutto dell'appartamento da parte dell'intera famiglia.

L'appartamento conveniente dev'essere disponibile al momento della domanda e dell'entrata dei familiari. Non è tuttavia richiesto un appartamento familiare fisso. Se più tardi la famiglia lascia l'appartamento, il diritto di residenza resta valevole. Né il coniuge né gli altri familiari sono tenuti a vivere sotto lo stesso tetto del cittadino della CE/AELS. Vi è tuttavia abuso di diritto qualora l'appartamento venga affittato unicamente in funzione della procedura di ricongiungimento familiare e sia abbandonato immediatamente dopo la sua conclusione (cfr. sentenza della CdGCE del 18 maggio 1989, Rs. 249/86⁴).

2.4. Ricongiungimento familiare differito (o tardivo)

Occorre tenere presente che l'età per il ricongiungimento familiare dei figli è fissata dall'ALC a 21 anni. Possono appellarsi alle disposizioni sul ricongiungimento familiare sia i figli comuni della coppia sia i figli di uno dei coniugi (cfr. n. 2.1). Non è necessario far valere motivi particolari per un ricongiungimento differito.

Abusi di diritto restano tuttavia possibili. Essi sussistono ad esempio allorché chiari indizi evidenziano che la domanda di ricongiungimento familiare è dettata prevalentemente da interessi economici e che non è affatto previsto di ricostituire la vita familiare in Svizzera. In siffatti casi, il ricongiungimento è utilizzato al solo scopo di aggirare le prescrizioni d'ammissione (cfr. DTF 126 II 329, consid. 2 -4).

Occorre tuttavia tenere presente che i figli godono di un diritto di residenza derivato e che, se non provengono da uno Stato della CE/AELS, non possono appellarsi direttamente all'ALC.

2.5. Regolamento del soggiorno dei figli maggiori di 21 anni cittadini di Stati terzi e di parenti in linea ascendente non (più) a carico

Come i figli di cittadini della CE/AELS, anche i figli provenienti da Stati terzi che hanno raggiunto i genitori in Svizzera beneficiano di un diritto di residenza derivato. Essi possono appellarsi all'ALC solo se minori di 21 anni o a carico dei genitori. In caso contrario, essi non sottostanno alle disposizioni dell'ALC. I figli perdono il loro diritto di residenza derivato se sposano un altro cittadino di uno Stato terzo.

I figli maggiori di 21 anni provenienti da uno Stato terzo che non possono più appellarsi all'ALC possono ottenere un permesso di dimora giusta l'articolo 5 LDDS. Anche un'eventuale domanda di ricongiungimento familiare va trattata giusta le disposizioni della LDDS o dell'OLS (art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 38 e 39 OLS). Queste persone non possono trasmettere al coniuge e ai figli il loro diritto alla libera circolazione derivato.

⁴ può essere consultata in www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

Una regola analoga vale per i parenti in linea ascendente, cittadini di Stati terzi e non più a carico.

La procedura è paragonabile a quella del coniuge di un cittadino svizzero o di un cittadino straniero con permesso di domicilio in Svizzera, che si separa o divorzia prima che siano trascorsi cinque anni di matrimonio. Anche in questi casi l'interessato può beneficiare di una "nuova ammissione" non sottoposta a contingente (art. 12 cpv. 2 OLS). In tal caso è esaminato il grado di integrazione dello straniero.

Su richiesta della persona interessata occorre emanare una pertinente decisione. In pratica, le persone in questa situazione beneficiano sovente di un permesso C, per cui il cambiamento non pone troppi problemi giuridici. È evidente che il motivo originario dell'ammissione, ovvero il ricongiungimento familiare (permanenza presso i genitori) è venuto meno con il superamento del pertinente limite d'età, al momento di fondare la propria famiglia o con la cessazione dei contributi per il mantenimento.

2.6. Matrimoni di compiacenza e mantenimento abusivo di matrimoni naufragati

Il diritto di residenza del coniuge di un cittadino della CE/AELS, come per il coniuge di un cittadino svizzero, presuppone unicamente che il matrimonio sussista da un punto di vista giuridico. Tale diritto non si estingue pertanto con una separazione senza scioglimento del matrimonio (cfr. Istruzioni OLCP, n. 8.6). Anche qui occorre tuttavia che il matrimonio sia effettivamente voluto. Se manca tale volontà e se il matrimonio è volto esclusivamente ad aggirare le prescrizioni d'ammissione, non sussiste un diritto di residenza. Lo stesso vale nel caso in cui i coniugi mantengono artificialmente un matrimonio definitivamente alla deriva unicamente per considerazioni legate al diritto in materia di stranieri. Un siffatto comportamento è abusivo e non degno di protezione (cfr. p.es. DTF non pubblicato del 3 aprile 2002, 2A.249/2001).

Il familiare cittadino della CE/AELS può, allo scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del coniuge), divenire titolare del diritto di residenza originario, ad esempio esercitando un'attività lucrativa o se sono adempiti i presupposti per un soggiorno senza attività lucrativa. In un siffatto caso, l'inizio di un'attività lucrativa non sottostà a contingente (art. 12 OLCP). L'ulteriore residenza di questa persona non potrà pertanto essere messa in questione, neppure se essa non possiede ancora un diritto di rimanere. È invece fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico.

Il familiare cittadino di uno Stato terzo gode invece di un diritto di residenza derivato per cui, dopo lo scioglimento del matrimonio, non può appellarsi all'ALC.

3. Regolamento del soggiorno di persone escluse dai contingenti

I cittadini della CE/AELS che al 1° giugno 2002 esercitavano in Svizzera un'attività professionale per almeno 15 ore settimanali in qualità di allievi, studenti, dottorandi o post-dottorandi nel contesto di una formazione di oltre un anno e che quindi erano stati esclusi dai contingenti (art. 13 lett. l ed m OLS), qualora intraprendano un'attività

lucrativa durevole in Svizzera al termine della formazione, non sottostanno ai contingenti previsti dall'ALC (cfr. art. 10 cpv. 5 ALC).

Al termine della sua formazione, ad esempio, un allievo diplomato di una scuola alberghiera in grado di dimostrare che esercita un'attività lucrativa, ottiene un permesso di dimora CE/AELS non computato sui contingenti (cfr. n. 6 e 7). Non è effettuato il controllo della priorità e delle condizioni salariali e lavorative.

4. Consenso e mobilità professionale

Una volta ammessi in Svizzera, i cittadini della CE/AELS godono della totale mobilità geografica e professionale in tutto il Paese (ad eccezione di piccole restrizioni per i frontalieri, i lavoratori indipendenti durante il periodo di installazione e i prestatori di servizio). Non è pertanto più necessario un consenso per il cittadino della CE/AELS che risiede in un Cantone ed esercita un'attività lucrativa in un altro, eccettuati i casi seguenti:

- frontaliere che esercita un'attività lucrativa temporanea all'infuori delle zone di frontiera della Svizzera;
- straniero il cui luogo di lavoro, al momento dell'assunzione dell'impiego, non si trova nel Cantone di residenza o di domicilio. Si pensi ad esempio alla persona che, al momento del rilascio di un permesso iniziale di breve durata o di dimora, non abita nel Cantone di lavoro o che, dopo un soggiorno senza attività lucrativa, assume un impiego all'infuori del Cantone di residenza.

In questi casi è necessario il consenso del Cantone di lavoro in quanto, logicamente, il controllo delle condizioni inerenti al mercato del lavoro (priorità e condizioni salariali e lavorative) può avvenire solo nel Cantone di lavoro. Il consenso è emanato, come sinora, mediante il RCS.

5. Ammissione di persone senza attività lucrativa

5.1. Mezzi finanziari sufficienti

Le persone senza attività lucrativa ottengono un permesso di dimora CE/AELS della durata di cinque anni. Al momento del rilascio del permesso devono pertanto essere disponibili mezzi finanziari sufficienti per la copertura delle spese durante l'intero soggiorno in Svizzera. Se l'interessato percepisce una rendita regolare, questa condizione non dovrebbe porre problemi (cfr. anche art. 16 OLCP).

Le persone che non percepiscono una rendita devono invece disporre di mezzi finanziari tali da garantire il mantenimento per l'intera durata del soggiorno previsto, senza ricorrere a prestazioni assistenziali.

In casi dubbi, le autorità hanno la possibilità di verificare, già dopo due anni, se il presupposto suindicato è sempre adempito (cfr. Istruzioni OLCP, n. 6.2.4).

5.2. Ammissioni di coppie composte da un cittadino della CE/AELS e un cittadino di uno Stato terzo

Nel caso di una coppia formata da un cittadino della CE/AELS e un cittadino di uno Stato terzo, si pone la domanda di sapere secondo quale diritto può avvenire l'ammissione dei coniugi qualora solo il cittadino di uno Stato terzo disponga di mezzi finanziari sufficienti. Da un punto di vista giuridico, l'ammissione dovrebbe avvenire in virtù dell'OLS e della LDDS. Trattandosi tuttavia di una coppia sposata si può presupporre che i mezzi disponibili serviranno al mantenimento di ambo i coniugi. L'ammissione può pertanto avvenire in virtù delle disposizioni dell'ALC. Solo in caso di scioglimento del matrimonio occorre esaminare secondo quale diritto regolare l'ulteriore soggiorno degli interessati.

6. Rilascio del permesso di dimora CE/AELS a cittadini della CE/AELS che al 1° giugno 2002 risiedevano in Svizzera

Giusta l'articolo 10 capoverso 5 ALC, i cittadini della CE/AELS hanno automaticamente diritto al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS con durata di validità pari a cinque anni se, al 1° giugno 2002, erano in possesso di un permesso di breve durata o di dimora della durata di un anno o più rilasciato secondo il vecchio diritto. Al momento della prima proroga del loro permesso, queste persone devono pertanto dimorare in Svizzera da almeno un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'ALC. La data prevedibile del rilascio del permesso di domicilio non è rilevante. Su domanda, i cittadini della CE/AELS possono ottenere il permesso di domicilio dopo una dimora regolare di cinque anni.

Il rilascio del permesso di dimora CE/AELS, che autorizza lo svolgimento di un'attività lucrativa, presuppone la dimostrazione di un'attività lucrativa. Non è necessario produrre un contratto di lavoro della durata di un anno o più. L'attività lucrativa può essere dimostrata in altro modo. Il n. 4.7.5.1 delle Istruzioni OLCP sarà adeguato conseguentemente. Per la proroga del permesso non è effettuato il controllo della priorità e delle condizioni salariali e lavorative.

Il cittadino della CE/AELS che si trovava in Svizzera già prima dell'entrata in vigore dell'ALC, e che al momento della prima proroga del permesso di dimora è disoccupato da 12 mesi consecutivi, ottiene, per analogia all'articolo 6 capoverso 1 Allegato I ALC, unicamente un permesso di dimora CE/AELS della durata di un anno. Se la disoccupazione è stata più breve, gli è rilasciato un permesso di dimora della durata di cinque anni.

Queste regole si applicano anche in caso di proroga ulteriore del permesso di dimora CE/AELS che autorizza lo svolgimento di un'attività lucrativa (cfr. Istruzioni OLCP, n. 4.7.4).

Per la proroga del permesso di dimora, le persone senza attività lucrativa devono adempiere in ogni caso le condizioni ordinarie per il rilascio del permesso (prova dell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti e di un'assicurazione contro malattia e infortuni).

7. Rilascio del permesso di domicilio

Sinora, in caso di trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale giusta l'articolo 28 capoverso 1 lettera b OLS, i soggiorni stagionali consecutivi erano presi in considerazione, al momento della liberazione dal controllo federale, per il rilascio del permesso di domicilio (Istruzioni UFDS, n. 337.5). Tale regolamentazione si applica per analogia anche alla trasformazione del permesso di breve durata CE/AELS in permesso di dimora CE/AELS giusta l'articolo 27 capoverso 3 lettera b Allegato I ALC.

Nel contesto di tale trasformazione è ritenuto un soggiorno precedente di almeno 30 mesi complessivi per il computo del periodo necessario al rilascio del permesso di domicilio. L'UFDS può, su domanda, liberare anticipatamente lo straniero dal controllo federale computando tutti i soggiorni precedenti, siano essi di breve durata, stagionali o nel contesto di un tirocinio (in qualità di lavoratore, con o senza interruzioni). Per il calcolo del termine è determinante la fine dell'ultimo permesso di breve durata CE/AELS. I soggiorni in qualità di studente, dottorando o post-dottorando non sono computati per il rilascio del permesso di domicilio.

I soggiorni precedenti possono parimenti essere computati qualora il cittadino della CE/AELS abbia fatto uso del diritto al ritorno giusta l'articolo 29 e 33 Allegato I ALC.

Per il resto sono applicabili le disposizioni ordinarie della LDDS e le pertinenti istruzioni dell'UFDS in materia di rilascio del permesso di domicilio (cfr. anche Istruzioni OLCP, n. 7.1).

8. Misure di allontanamento e respingimento

8.1. Principio

Siccome gli accordi sono in vigore solo da poco tempo, i casi a nostra conoscenza sono ancora pochi. I presupposti generali per la disposizione di misure di allontanamento e respingimento sono i seguenti:

- l'avente diritto deve aver tenuto un contegno riprensibile. Una sentenza penale non basta a giustificare un siffatto provvedimento;
- il provvedimento previsto non dev'essere arbitrario e dev'essere volto ad evitare un pericolo concreto e/o una violazione futura dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- il provvedimento dev'essere proporzionato e la sua disposizione non dev'essere legata ad obiettivi economici.

Queste esigenze coincidono ampiamente con la prassi in materia di polizia degli stranieri concernente l'ordinamento dell'allontanamento, della revoca del permesso, dell'espulsione e del divieto d'entrata. Tali provvedimenti sono ammissibili segnatamente:

- in caso di gravi crimini e delitti, segnatamente contro la vita e l'integrità della persona o nell'ambito degli stupefacenti, della tratta di esseri umani o del promovimento ripetuto e a scopo lucrativo dell'entrata illegale di cittadini di Stati terzi;

- onde evitare concrete minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici, come ad esempio nel caso di hooligans o manifestanti violenti, anche se ancora non si sono resi colpevoli.

Vi è inoltre la possibilità di un ammonimento scritto nei confronti di stranieri resisi punibili.

8.2. Disposizione del divieto d'entrata

In base a questi principi, di recente l'UFDS ha disposto o confermato un divieto d'entrata nei confronti di:

- un tossicodipendente che si recava regolarmente a Zurigo ove ha acquistato ca. 20 gr. di eroina in tre mesi destinata al consumo personale. Tale comportamento costituisce infatti una minaccia per la sicurezza e la sanità pubbliche e non è protetto neppure dall'ALC;
- un partecipante violento a una dimostrazione non autorizzata che è stata teatro di gravi danni materiali (condanna per sommossa). Il renitente, inoltre, non esercitava attività lucrativa, era visibilmente trascurato e viveva da tempo in Svizzera senza disporre di mezzi finanziari;
- automobilisti residenti nella zona di frontiera, sorpresi a più riprese in stato di ebbrezza al volante del loro veicolo. In un caso, l'interessato era già stato oggetto di una sentenza penale per lesione personale e messa in pericolo di terzi.

8.3. Revoca e mancata proroga del permesso di dimora CE/AELS nonché disposizione dell'espulsione

I permessi rilasciati giusta l'ALC perdono ogni validità mediante revoca o mancata proroga, giusta le regole generali del diritto amministrativo, se per l'intervento di fatti nuovi non sono più adempiti i presupposti per il rilascio del permesso in questione. Sono fatti salvi i casi particolari elencati nell'Accordo (art. 6 cpv. 6 Appendice I dell'ALC e art. 23 OLCP). La violazione dell'ordine pubblico è sempre considerata come un fatto nuovo in tal senso.

Nel caso di persone passibili di pena e condannate a pene privative della libertà di due anni o più, si considera di regola che hanno infranto gravemente l'ordine pubblico e che costituiscono anche in avvenire una minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblici. La cosiddetta regola dei due anni è un buon indicativo in quanto il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS è parimenti oggetto di un diritto garantito per legge (cfr. DTF 120 Ib 6 consid. 4a).

9. Ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

9.1. Parità di trattamento

È spesso sollevata la questione di sapere se i cittadini svizzeri sono svantaggiati rispetto ai cittadini della CE/AELS per quel che concerne il ricongiungimento familiare.

L'ALC – come anche il diritto comunitario – è applicato solo in questioni che oltrepassano i confini nazionali. I cittadini dell'UE possono appellarsi al diritto comunitario nel loro Paese solo dopo aver fatto uso dei diritti legati alla libera circolazione. Per dei cittadini svizzeri tale sarebbe ad esempio il caso se tornassero in Svizzera accompagnati dai loro familiari stranieri in provenienza da uno Stato contraente (Decreto CdGCE del 2 luglio 1992, Rs C-370/90).

La questione è invece di portata nazionale se concerne unicamente cittadini svizzeri o cittadini di Stati che hanno raggiunto un familiare in Svizzera, ove vivono o lavorano. In siffatti casi non è possibile appellarsi all'ALC.

Nel nuovo articolo 3 capoverso 1bis OLS è previsto di allargare la cerchia delle persone che possono appellarsi alle disposizioni del diritto federale in materia di ricongiungimento familiare. La nuova cerchia di persone coincide con quanto previsto dall'ALC ed è parimenti indipendente dalla cittadinanza.

A titolo di esempio, è possibile farsi raggiungere in Svizzera anche dai nonni stranieri o dai figli stranieri maggiori di 21 anni del coniuge svizzero o del coniuge straniero, purché questi parenti siano a carico della persona che raggiungono nel nostro Paese. Fino all'entrata in vigore della nuova legge federale sugli stranieri (LStr) è così garantita la *possibilità* della parità di trattamento dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini della CE/AELS per quel che concerne il ricongiungimento familiare. In questi casi le autorità cantonali decidono liberamente del rilascio di un permesso di dimora.

Come sinora, i cittadini svizzeri godono di un diritto al ricongiungimento familiare solo nel contesto degli articoli 7 e 17 capoverso 2 LDDS e, se del caso, dell'articolo 8 CEDU. L'estensione del diritto garantito per legge presupporrebbe una modifica della LDDS, cui si è tuttavia rinunciato viste le altre modifiche della LDDS che s'imponessero. La modifica avverrà nel contesto della nuova LStr - cfr. il parere del Consiglio federale in margine alla mozione Hubmann, Ricongiungimento familiare. Parità di trattamento degli Svizzeri che risiedono nel proprio Paese e degli Svizzeri all'estero (01.3237).

9.2. Regolamento del soggiorno

9.2.1. Familiari cittadini di Stati terzi

I cittadini di Stati terzi che raggiungono un parente svizzero nel nostro Paese ottengono come sinora un permesso di dimora giusta l'articolo 5 LDDS. Secondo la prassi, in occasione del primo rilascio, la durata di validità del permesso è di un anno. Al momento della proroga, le autorità decidono liberamente se accordare una durata di validità più ampia.

Onde garantire la parità di trattamento dei cittadini svizzeri, raccomandiamo di fatturare loro le tasse equivalenti alle aliquote più basse applicabili ai cittadini della CE/AELS. Sarebbe infatti difficilmente concepibile fatturare tasse più elevate per il regolamento del soggiorno di parenti di un cittadino svizzero che non per il regolamento del soggiorno di parenti di un cittadino della CE/AELS. Una pertinente modifica dell'Ordinanza sulle tasse LDDS avverrà nel contesto della revisione resa necessaria dalle nuove tasse per la carta d'identità svizzera.

Per quel che concerne l'attività lucrativa (ammissione sul mercato del lavoro, cambiamento di professione o impiego), continuano ad essere applicabili le

disposizioni della LDDS e dell'OLS (art. 3 LDDS, art. 3, 9 - 12, capitoli 5 - 7 OLS). Continua inoltre a sussistere il diritto costituzionale all'esercizio di un'attività lucrativa (libertà economica, DTF 123 I 212 segg.).

Dato che i parenti in questione possiedono un permesso di dimora in virtù della LDDS valido unicamente nel Cantone che lo ha rilasciato, per cambiare Cantone occorre un nuovo permesso. Ora, fintantoché sussiste il diritto al permesso, vi è anche un diritto al cambiamento di Cantone (DTF 126 II 265, consid. 2)

9.2.2. Familiari cittadini della CE/AELS

Queste persone non possono appellarsi all'ALC se raggiungono un parente svizzero nel nostro Paese. Dato però che esse, in qualità di cittadini della CE/AELS, godono di un diritto autonomo all'ammissione in virtù dell'ALC, è giustificato rilasciare loro un permesso di dimora CE/AELS ordinario con durata di validità di cinque anni (cfr. anche le Istruzioni OLCP, n. 2.2.4). Anche qui raccomandiamo pertanto di applicare le aliquote di tassa più basse.

9.2.3. Ricongiungimento dei figli

Come detto sopra (n. 9.1), i cittadini svizzeri non godono di un diritto garantito per legge al ricongiungimento dei figli maggiori di 18 anni e dei parenti in linea ascendente. Un siffatto diritto è dato unicamente per il coniuge e figli minori di 18 anni (art. 7 e 17 LDDS, se del caso art. 8 CEDU). La giurisprudenza e la prassi in questo contesto continuano per tanto ad essere applicabili. Ciò vale segnatamente per il cosiddetto ricongiungimento differito o tardivo (cfr. DTF 129 II 329, consid. 2 - 4). Per il ricongiungimento dei figli di uno solo dei coniugi occorre pertanto verificare la relazione preponderante e i motivi del ricongiungimento tardivo. Si deve tuttavia tenere presente che il ricongiungimento è per principio possibile fino al 21° anno d'età (n. 9.1).

Auspichiamo che le presenti informazioni e considerazioni contribuiranno a facilitare il vostro lavoro quotidiano.

Ringraziandovi della vostra collaborazione, vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

UFFICIO FEDERALE DEGLI STRANIERI
Il Direttore

dott. Eduard Gnesa